

IMPLUVIUM APS

C.F. 90030300520

P.Iva 01529660522



*verbale riunione assemblea straordinaria
lunedì 26 giugno 2023 ore 18:00*

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di giugno alle ore 18 presso la sede sociale in Montepulciano (SI) via Mantova 5 si è riunita l'assemblea generale della Associazione Impluvium in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario la Sig. Marta Parri, Presidente della Associazione, che constata la presenza di n. 16 associati.

La Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il Signor Giovanni Pomi a Presiedere l'Assemblea e il Signor Alessio Banini a svolgere mansioni di segretario.

Il Signor Giovanni Pomi assume la presidenza dell'assemblea e dà lettura dell'ordine del giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito della volontà di aderire al RUNTS, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo.

Apertasi la discussione, i soci dichiarano di accettare la proposta del Consiglio Direttivo.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, e autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 20, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano

Registrato il 28 GIU. 2023 al N° 353 serie 3

Imposta versata di € 200,00

Firma Marini ()*
*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO "IMPLUVIUM - APS"

PREAMBOLO TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Denominazione e sede

È costituita nel rispetto del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione di Promozione Sociale, avente la seguente denominazione: "IMPLUVIUM - APS", da ora in avanti denominata "Associazione". Sedi, delegazioni e uffici potranno essere costituite sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Associazione stessa. La sede dell'Associazione viene convenzionalmente fissata in Montepulciano (SI). La modifica della sede sociale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

Articolo 2 Scopi

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- Cooperazione allo sviluppo;
- Alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della nonviolenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione pone come finalità e attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura teatrale in tutte le sue forme, istituendosi come Centro di Produzione e Formazione per le Arti Performative dello Spettacolo dal Vivo (Teatro/Danza/Musica): Drammatiche, Filodrammatiche,

Mimiche, Circensi, Musicali, Visive e del settore Audiovisivo/Multimediale. L'Associazione intende attuare i propri scopi attraverso le seguenti attività:

1. Allestimento di spettacoli teatrali, musicali, di danza, circensi, mimo, performance in generale, rappresentazioni storiche e culturali in genere, spettacoli di piazza, mostre, convegni, viaggi, manifestazioni ed eventi in genere, attività ludiche e didattiche, divulgare materiale audiovisivo producendo documentari, film, e video in generale, socialmente utili alla comunità e per dare sollievo a chi vive nella sofferenza, organizzare eventi per persone affette da malattie gravi o disabilità, sia in Italia che all'Estero per le comunità di italiani immigrati.

2. Agendo nel rispetto della normativa vigente; i soci a cui saranno affidati gli incarichi: Direzione Artistica, Organizzativi, Attoriali e Tecnici per l'allestimento teatrale posto in essere, diventeranno automaticamente la Compagnia "Teatro Impluvium".

3. Promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi di recitazione, danza, drammaturgia, scrittura, dizione, arte terapia, pratica musicale e culturale, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate; nonché a terzi. I soci incaricati dell'organizzazione e realizzazione dei percorsi formativi diventeranno automaticamente il "Corpo docente dell'Accademia delle Arti Belline" del corso posto in essere.

4. Promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi, produzioni audiovisive ed edizioni musicali.

5. Realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale;

6. Svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro;

7. Affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e sociale, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale;

8. Valorizzazione e sviluppo dell'aggregazione dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni ed all'integrazione delle diverse culture.

9. Promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo e psicologico;

10. Aderisce o partecipa ad Associazioni, Organismi o Società operanti nei settori d'interesse dell'Associazione;

11. Sviluppa progetti comuni a istituzioni scientifiche, amministrazioni pubbliche o private, italiane o straniere, per la realizzazione di obiettivi d'interesse dell'Associazione;

12. Promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto. L'Associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura teatrale. L'Associazione potrà assumere o ingaggiare anche artisti, docenti,



consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Articolo 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

*** Articolo 4 Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)
3. il Presidente
4. il Vice-Presidente
5. il Segretario
6. il Tesoriere
7. Il collegio dei probiviri
8. L'Organo di controllo se obbligatorio per legge.

Tutte le cariche elettive si intendono onorifiche e pertanto devono considerarsi a titolo gratuito, fatta eccezione delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato.

TITOLO II: I SOCI

Articolo 5 Domanda di ammissione.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche di tutti i sessi che gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita dal momento della presentazione della domanda di ammissione e si perfeziona con l'incasso della relativa quota che ne costituisce accettazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Tutti gli Associati sono tenuti a



Handwritten signature

versare all'Associazione una quota il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo e può variare in relazione alla categoria e tipologia di associato. La quota associativa laddove prevista è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. I minorenni esercitano il diritto di voto in assemblea tramite coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale ma non hanno il diritto di elettorato passivo. Al socio maggiorenne è quindi riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto a un voto. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati, all'atto della propria iscrizione, sono invitati a visitare il sito ufficiale dell'Associazione almeno una volta al mese al fine di prendere visione di tutte le comunicazioni Sociali e di ogni altra comunicazione relativa alle attività svolte dall'Associazione stessa. Tutti i Soci, comunque, all'atto della propria iscrizione, sono tenuti a fornire un proprio recapito di posta elettronica al quale l'Associazione potrà inviare tutte le comunicazioni relative all'attività dell'associazione. Gli associati sono tenuti a comunicare ogni variazione del suddetto recapito secondo le modalità che verranno indicate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) morte e dimissioni volontarie;
- b) esclusione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che non rispetti in modo grave lo Statuto, le delibere degli organi associativi, commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio e causi danni gravi all'associazione.
- d) scioglimento dell'Associazione, come regolato all'art. 24 dal presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo è immediatamente esecutivo e può essere impugnato entro gg. 15 dal socio avanti al Collegio dei Probiviri che dovrà essere convocato entro gg. 30. Nel corso di tale seduta al quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'associato radiato non può essere più ammesso. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Handwritten signature

Handwritten signature



[Handwritten signature]

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 Convocazione e funzionamento dell'Assemblea.

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità degli associati e le deliberazioni legittimamente adottate sono obbligatorie per tutti, anche se dissenzienti o assenti. All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti alla data dell'assemblea nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in Assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante avviso affisso nei locali dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web dell'associazione, o posta ordinaria, e posta elettronica se comunicata dal socio, o attraverso servizi di messaggistica istantanea. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità sana il vizio. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Segretario. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 9 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e del bilancio preventivo dell'anno in corso, per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa. Spetta all'Assemblea deliberare inoltre in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione; sulle radiazioni di soci decise dal Consiglio Direttivo; e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Articolo 10 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da: a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno. b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 11 Validità Assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo che in caso di modifiche statutarie per cui è necessaria in seconda convocazione la presenza di almeno la metà degli associati. In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi (2/3) dei presenti.

Articolo 12 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a undici componenti compreso il Presidente, determinato di volta in volta dall'Assemblea dei soci e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario. La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione diretta o a mezzo e-mail. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, dal Segretario o da altro Consigliere incaricato dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Le assenze ingiustificate in numero superiore a 3 determinano la decadenza automatica della carica. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche al di fuori della sede dell'Associazione, sempre che nella convocazione sia indicato. Le riunioni possono svolgersi anche mediante audio/video conferenza. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.



Articolo 13 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo: 1. indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie; 2. attuare le deliberazioni dell'Assemblea; 3. redigere i programmi di attività sociale previsti sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; 4. deliberare, su proposta del Presidente, la nomina, anche tra i non soci di direttori artistici, direttori tecnici o altri responsabili di area necessari per le attività organizzative, culturali e scientifiche, in collaborazione con il Presidente e sotto la sua direzione; 5. redigere e deliberare i bilanci da sottoporre all'approvazione della Assemblea; 6. decidere circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; 7. istituire sedi, delegazioni e uffici in Italia e all'estero curandone l'organizzazione; 8. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati che potranno essere impugnati dinanzi al Collegio dei Probiviri; 9. determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; 10. redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella sua prima riunione; 11. decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione; 12. svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale; 13. Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte. Il Consiglio Direttivo, in quanto Organo di amministrazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale e l'informativa sociale nei casi previsti dall'art. 14 del codice del terzo settore.

Articolo 14 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è istituito per dirimere eventuali controversie interne tra associati e/o tra questi e gli organi dell'Associazione. L'Assemblea degli associati nomina il Collegio dei Probiviri composto da tre componenti, scelti anche tra i non associati. I componenti designati nominano il Presidente che fissa le regole interne di funzionamento. Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Probiviri in carica; le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza. Il Presidente, quale arbitro irrituale, in caso di parità ha voto decisivo.

Articolo 14 bis Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza



delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 60 gg. l'Assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente che dovrà tenersi entro gg. 30 dalla convocazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Segretario fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Articolo 16 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro dell'Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti. Il Presidente ha il compito di: 1. convocare e presiedere l'Assemblea; 2. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; 3. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 4. sovrintendere all'intera gestione dell'Associazione; 5. firmare gli atti relativi all'attività della Associazione. In sua assenza, detti compiti sono delegati al Vice-Presidente. Il Presidente può disporre di un fondo per le spese di ordinaria amministrazione, secondo le disposizioni del rendiconto preventivo approvato annualmente dall'Assemblea.

Art. 17 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato; inoltre dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Art. 18 - Il Segretario

Il Segretario sostituisce il Vice-Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato; inoltre dà esecuzioni alle deliberazioni del



Ente
Sindaco
2
AS
9
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Presidente e del Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Redige i verbali delle riunioni. Assiste il Presidente e il Vice-presidente nell'esercizio delle attività istituzionali.

Art. 19 - Il Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Redige il rendiconto consuntivo e il rendiconto preventivo dell'Associazione e ne relaziona al Consiglio Direttivo.

TITOLO IV: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 20 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: 1. Dai beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione; 2. Dalle quote associative annuali ed eventuali contributi dei soci determinati dal Consiglio Direttivo; 3. Da contributi, erogazioni e lasciti diversi di enti e soggetti pubblici e privati; 4. Dai finanziamenti dell'Unione Europea, di altre amministrazioni dello Stato, Regione, Enti pubblici e privati, anche stranieri; 5. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 6. Da raccolte fondi e da proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore; 7. Dalle somme pagate per la partecipazione, ed eventi, spettacoli o corsi di formazione. 8. Da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale. I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio.

TITOLO V: RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 21 Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.

Art. 22 - Anno sociale e patrimonio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

UR
YA



TITOLO VI: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23 Scioglimento

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto a Enti del terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 gratuità delle funzioni degli organi associativi

Le prestazioni degli Associati, esclusivamente per le funzioni di cui all' art. 9 (Organi dell'Associazione), sono volontarie e a titolo gratuito. Ai volontari si applica quanto previsto agli artt. 17 e 18 del Codice del terzo settore.

Articolo 25 norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dall'Atto Costitutivo, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 26 controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione e i singoli associati, o tra gli associati medesimi, o tra uno o più di essi e gli organi associativi in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dello statuto e, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà prima sottoposta alla decisione del Collegio dei Probiviri e poi, eventualmente, ad un tentativo di mediazione civile presso un primario organismo di conciliazione iscritto presso il Ministero della Giustizia. In caso di esito negativo della mediazione, la controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale di diritto secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Siena che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.

Moltefaldi
Albani
Dionisi
Gambini
Gianfranceschi

Giuseppe Pini
Kousser Rini
Cebani Lo Bello
Ligi Zappi
Margherita Massi

Fiammetta Lotti
Martino Annaboni
Giuseppe Bagnasco
Piero Cappelletti
Ugo Pini
Ugo Pini